

proposta di legge n. 157

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Rapa, Talè, Traversini,
Giacinti, Giancarli, Minardi, Volpini, Urbinati, Micucci, Busilacchi

presentata in data 4 agosto 2017

INTERVENTI A FAVORE DEL CICLOTURISMO

Signori consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende promuovere il cicloturismo quale offerta turistica destagionalizzata, sostenibile, rispettosa dell'ambiente ed equamente distribuita sul territorio regionale (articolo 1)

Il cicloturismo rappresenta un segmento di mercato in continua crescita, capace di attrarre nel nostro territorio turisti anche dall'estero. Secondo gli ultimi dati a disposizione (fonte ENIT) circa 450 mila cicloturisti hanno visitato l'Italia tra il 2014 e il 2015 e il settore ha prodotto un giro d'affari da 44 miliardi di euro e circa 20 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive. I cicloturisti in Italia sono per il 61 per cento stranieri e di profilo economico e culturale medio-alto, per questo scelgono generalmente strutture dotate di standard e livelli di comfort medio-alti, da 3 stelle in su. Si tratta di un turismo che predilige le stagioni intermedie, le strade secondarie e poco trafficate, l'entroterra, le bellezze naturali.

Le Marche, dunque, con il loro variegato paesaggio appaiono particolarmente attrattive per coloro che sono interessati ad una vacanza in bici e al gusto di una sana pratica sportiva a contatto con la natura e con il patrimonio culturale dei piccoli borghi che caratterizzano il nostro territorio.

La presente proposta intende sostenere lo sviluppo di questa fetta di mercato, consolidando alcune iniziative già sperimentate nella vigente pianificazione di settore in favore del cicloturismo. Si ritiene in particolare di dover mettere a sistema quelle azioni e procedure che hanno dato buona prova di sé già nella fase di prima attuazione della programmazione suddetta, soprattutto al fine di destagionalizzare i flussi turistici. A tal fine la legge (articolo 2) dispone che il piano regionale di promozione turistica ed il relativo programma attuativo debbano prevedere idonee misure a sostegno del cicloturismo e che dette misure debbano essere integrate con quelle contenute nel POR e nella legge regionale 38/2012 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica). Solo attraverso una programmazione integrata e con l'utilizzo di risorse europee è infatti possibile realizzare idonee iniziative nell'ambito disciplinato da questa legge, sviluppando una rete di ciclovie ed un'offerta di servizi, attrattiva per i cicloturisti (promozione e realizzazione di itinerari

di viaggio collegati con la rete nazionale ed internazionale delle ciclovie, realizzazione ed implementazione di una rete di percorsi attrezzati per ciclisti, promozione di specifici servizi da parte degli operatori turistici per chi viaggia in bici, quali il trasporto bagagli da una tappa all'altra, attrezzature per la manutenzione delle bici negli esercizi alberghieri, ecc).

Al fine di sostenere l'ulteriore espansione di questo segmento di mercato, la legge (articolo 3) intende promuovere l'offerta di servizi di accompagnamento cicloturistico attraverso la formazione di operatori che supportino singoli e gruppi, anche stranieri, nella scelta dell'itinerario e li assistano durante il tour. Si contribuisce così a qualificare la proposta turistica regionale attraendo anche coloro che non si sentono in grado di organizzare in maniera autonoma un viaggio in bici, affrontando da soli imprevisti, evenienze o guasti meccanici che possono verificarsi durante il viaggio.

Al fine di dare adeguata informazione al turista è prevista l'istituzione di un elenco degli accompagnatori cicloturistici a cui possono iscriversi sia coloro che hanno frequentato i corsi promossi dalla Regione, sia coloro che hanno conseguito attestazioni rilasciate da associazioni di professionisti di cui alla legge 4/2013, sia coloro che hanno conseguito le attestazioni sulla base della normativa tecnica UNI. Trattandosi di una professione non regolamentata l'elenco ha solo scopo informativo e né l'iscrizione allo stesso né la partecipazione ai corsi di formazione costituisce condizione per l'esercizio dell'attività lavorativa.

La legge non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale poiché all'articolo 2, come sopra specificato, dà continuità ad interventi contenuti nella pianificazione di settore, prevedendo espressamente che gli stessi verranno implementati nei limiti delle risorse disponibili e a decorrere dalla data di scadenza della pianificazione suddetta (articolo 5); all'articolo 3 prevede l'introduzione di percorsi formativi per gli operatori del settore turistico da realizzarsi in presenza di adeguate risorse disponibili. Per quanto attiene all'articolo 4, che disciplina l'elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici, si tratta di una norma che non comporta oneri per il bilancio e che verrà attuata dalla stessa amministrazione regionale con le risorse umane a disposizione.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove il cicloturismo quale offerta turistica sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del paesaggio, destagionalizzata ed equamente distribuita sul territorio regionale.

Art. 2
(Programmazione regionale)

1. Nell'ambito degli interventi di pianificazione turistica regionale, indicati agli articoli 2 bis e 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e nei limiti delle risorse a disposizione, sono individuate le azioni per lo sviluppo del turismo in bicicletta. Il programma in particolare promuove iniziative:

- a) per realizzare ed implementare una rete di percorsi attrezzati per ciclisti che valorizzano anche i centri minori, le strade locali e le ciclovie esistenti;
- b) per favorire l'offerta da parte degli operatori del settore turistico, con particolare riferimento agli esercizi alberghieri, di specifici servizi diretti ai cicloturisti;
- c) per realizzare itinerari di viaggio collegati con la rete nazionale e internazionale di ciclovie.

2. Il programma è coordinato con gli interventi previsti all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 38 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica) nonché con quelli finanziati sulla base di fondi strutturali europei e inerenti la realizzazione di ciclovie o altre azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1.

Art. 3
(Formazione operatori del settore turistico)

1. La Regione promuove la formazione degli operatori del settore turistico nelle materie disciplinate da questa legge ed in particolare di coloro che accompagnano singoli o gruppi in itinerari cicloturistici, anche avvalendosi del CONI e degli enti di promozione sportiva dallo stesso riconosciuti.

2. I programmi dei corsi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale e i relativi percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale anche finanziati con fondi europei. I suddetti percorsi formativi possono essere realizzati anche ai

sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale).

Art. 4

(Elenco regionale)

1. Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista è istituito l'elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici.

2. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinate con regolamento della Giunta regionale. All'elenco sono iscritti, su richiesta degli interessati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, coloro che hanno ottenuto le attestazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

3. L'elenco ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive. L'iscrizione nell'elenco non è condizione per l'esercizio dell'attività.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni indicate all'articolo 2 si applicano a decorrere dalla data di scadenza del piano di promozione turistica vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. La Giunta regionale adotta:

- a) la deliberazione indicata al comma 2 dell'articolo 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
- b) il regolamento previsto al comma 2 dell'articolo 4 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. I percorsi formativi previsti al comma 2 dell'articolo 3 sono attivati a decorrere dalla data di scadenza degli atti di programmazione in materia di formazione professionale vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.